Utilizzo per il periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria "Opera Armida Barelli", ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione dello schema di convenzione.

Determinazione n. 95 del 28/08/2020

Utilizzo per il periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria "Opera Armida Barelli", ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione dello schema di convenzione.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 95 DI DATA 28 Agosto 2020
SERV. FORM. PROF. FORM. TERZIARIA E FUNZ. SISTEMA
OGGETTO:
Utilizzo per il periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria "Opera Armida Barelli", ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione dello schema di convenzione.
RIFERIMENTO : 2020-S116-00160

IL DIRIGENTE
- Visto l'articolo 84 comma 4 lettera e) della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, concernente "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" che detta "disposizioni in materia di organizzazione e rapporto di lavoro del personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali" ed in particolare il comma 4 che rinvia a provvedimenti della Giunta provinciale la disciplina per "l'utilizzazione dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, presso la Provincia, altri enti pubblici e privati, o associazioni, per compiti connessi alla scuola" (lettera a) e la disciplina per "l'utilizzazione "presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali e presso la Provincia di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni paritarie di formazione professionale, al fine di realizzare specifici percorsi ed attività innovative" (lettera e);
- vista la deliberazione n. 1396 del 12 giugno 2009 con la quale la Giunta provinciale ha disciplinato l'applicazione dell'articolo 84, comma 4, lettera a) della legge provinciale 7
agosto 2006, n. 5 con riferimento all'utilizzazione dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, presso la Provincia, altri enti pubblici e privati, o associazioni, per compiti connessi alla scuola;

- vista la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 1842 del 5 agosto 2010 e s.m. che integra la predetta disciplina prevedendo l'utilizzazione presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali e presso la Provincia anche di personale qualificato (docente e amministrativo) messo a disposizione da istituzioni formative paritarie, al fine di realizzare compiti istituzionali caratterizzati da profili di innovazione o di specificità afferenti in particolare il sistema educativo e formativo provinciale;
- viste le ulteriori deliberazioni della Giunta provinciale n. 1462 del 31 agosto 2015 e da ultimo n. 478 di data 5 aprile 2019 con cui è stata disciplinata la durata di detti utilizzi;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale n 141 di data 11 agosto 2010 con la quale è stata riconosciuta la parità formativa all'Istituzione Formativa denominata "Opera Armida Barelli";
- visto il contratto di servizio vigente tra la Provincia autonoma di Trento e l'"Opera Armida Barelli" n. raccolta 43900 di data 04 febbraio 2016 e la proroga dello stesso fino al 31 agosto 2020 per l'anno formativo 2019/2020 approvata con determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 118 di data 4 giugno 2019;
- visto il Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2020/2021 e 2021/2022, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1188 di data 7 agosto 2020;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1189 di data 7 agosto 2020 avente ad oggetto "Approvazione dello "schema del contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale,
ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dell'art. 30 del d.p.p. 1.10.2008, n. 42- 149/leg." e del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f.
2020/2021" per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale", che approva il nuovo schema di contratto di RIFERIMENTO : 2020-S116-00160

servizio per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale di durata biennale e che autorizza:
- la sua sottoscrizione con le Istituzioni formative paritarie ivi indicate, tra cui vi è anche l'Opera Armida Barelli;
- l'avvio del nuovo anno formativo con il primo settembre 2020 nonché di tutte le attività ad esso connesse, anche nelle more della sua sottoscrizione;
- dato atto che a seguito dell'approvazione dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019 riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio, è partita la fase di ridefinizione delle figure provinciali con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e delle istituzioni scolastiche formative, alla quale la dott.ssa Potrich ha attivamente contribuito;
- valutate positivamente le attività svolte da parte della dott.ssa Gloria Potrich nel periodo 2019-2020, come relazionato nella nota dell'Ufficio pedagogico didattico formazione professionale prot. n. S116/2020/324423 dd. 16 giugno 2020;
- considerato che a causa dell'emergenza COVID-19 si sono dovute riprogrammare le attività rispetto a quelle previste nella fase di avvio dell'iter di manutenzione del Repertorio provinciale e dei Piani di Studio e che il nuovo programma di lavoro prevede a partire dal prossimo anno formativo:
- la definizione dei nuovi Piani di studio provinciali;
- l'accompagnamento delle istituzioni formative nella programmazione dei piani di studio di istituto;
- la definizione della metodologia e degli strumenti per la messa in campo di un sistema di analisi, valutazione e monitoraggio per l'attuazione dei piani di studio di istruzione e formazione professionale provinciali e di Istituto.
Di conseguenza risulta necessaria la prosecuzione della collaborazione della dott.ssa Gloria Potrich per riavviare e completare le attività sui Piani di studio dell'Istruzione e Formazione Professionale secondo il

nuovo programma di lavoro, anche con riferimento alle competenze maturate e all'esperienza compiuta nell'ambito della ridefinizione delle figure professionali del nuovo Repertorio provinciale dell'IeFP;
- ritenuto pertanto opportuno disporre l'utilizzo della dott.ssa Gloria Potrich per lo sviluppo delle attività di cui al precedente alinea ed in particolare per :
1) il supporto nell'elaborazione dei Piani di studio provinciali dei percorsi di IeFP triennali, quadriennali e di quarto anno, secondo la metodologia di cui alle vigenti disposizioni provinciali, relativi alle figure professionali di cui al nuovo Repertorio provinciale e nell'accompagnamento delle istituzioni formative nella programmazione dei piani di studio di istituto;
2) il supporto alla definizione della metodologia e degli strumenti per la messa in campo di attività di analisi, valutazione e monitoraggio per l'attuazione dei piani di studio di istruzione e formazione professionale provinciali e di Istituto;
- vista la nota prot. n. 389051 del dirigente generale del Dipartimento Istruzione e cultura di data 6 luglio 2020 con la quale, tenuto conto delle motivate esigenze espresse nella nota di richiesta del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema RIFERIMENTO : 2020-S116-00160

prot. n. 324423 di data 16 giugno 2020, è stato autorizzato il rinnovo dell'utilizzo della dott.ssa Gloria Potrich per il periodo 01/09/2020 - 31/08/2021;
- vista la nota di data 22 giugno 2020 prot. n. S116/2020/358977 con la quale il Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema ha richiesto la disponibilità alla stipula della convenzione per una durata annuale all'Istituzione formativa paritaria "Opera Armida Barelli" con sede a Rovereto, via Setaioli, n.5, codice fiscale e P.
IVA n. 00341350221;
- vista la nota nostro prot. n. S116/2020/0362432 di data 25 giugno 2020 con la quale detta Istituzione ha espresso la sua disponibilità;
- acquisito per le vie brevi l'assenso della dott.ssa Gloria Potrich;
- tenuto conto che durante il periodo di utilizzo la dott.ssa Gloria Potrich manterrà il rapporto di lavoro ed il conseguente trattamento economico in atto presso l'Istituzione formativa paritaria di appartenenza, il quale continuerà ad erogare gli stipendi e le altre competenze accessorie,
mentre la Provincia provvederà al rimborso di detti costi assegnando i fondi sulla base di quanto disposto dal contratto di servizio che regola le modalità, i criteri, i tempi e i rapporti finanziari per lo svolgimento dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e dal "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'anno formativo 2020/2021", documenti approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1189/2020 sopra richiamata;
- considerato necessario, al fine di garantire le attività istituzionali del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, procedere al rinnovo dell'utilizzo della sig.ra Gloria Potrich, nelle more della stipula del contratto di servizio fra la Provincia Autonoma di Trento e l'istituzione formativa paritaria Opera Armida Barelli;
- dato atto che il carattere annuale della convenzione proposta è comunque vincolato alla disponibilità dei fondi a carico del bilancio provinciale;
- visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 95 del 30 gennaio 2020;
- dato atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al Dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
-
dato atto, altresì, che ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2675 di data 20 dicembre 2013 che approva le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cristina Ioriatti, Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema;

DETERMINA
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, per il periodo 01 settembre 2020 - 31 agosto 2021, l'utilizzo presso la Provincia Autonoma di Trento, Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, Ufficio pedagogico - didattico formazione professionale, dell'insegnante Gloria Potrich, personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria "Opera Armida Barelli", con sede in Rovereto, via Setaioli n. 5, codice fiscale n. 00341350221;
2) di approvare lo schema di convenzione che ne disciplina l'utilizzo, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di demandare al Servizio contratti e centrale acquisti, la stipula della convenzione necessaria alla formalizzazione del rapporto di utilizzo e gli adempimenti ad esso connessi, con la facoltà di apportare modifiche di carattere tecnico-formale allo schema di convenzione principale, che non comportino modifiche sostanziali allo stesso;
4) di disporre che, al fine di garantire le attività istituzionali del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, Ufficio pedagogico - didattico formazione professionale, l'utilizzo di cui al presente atto avrà avvio, anche nelle more della stipula formale della convenzione, a decorrere dall'1 settembre 2020;
5) di stabilire che, come precisato nelle premesse, la Provincia Autonoma di Trento riconoscerà i costi sostenuti dall'Istituzione formativa paritaria "Opera Armida Barelli", attraverso l'assegnazione dei fondi sulla base del contratto di servizio e del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'anno formativo 2020/2021", entrambi approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1189 del 7 agosto 2020;
6) di dare atto che il carattere annuale della convenzione proposta è comunque vincolato alla disponibilità dei fondi a carico del bilancio provinciale;
7) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso.
RIFERIMENTO : 2020-S116-00160

001 schema di convenzione Elenco degli allegati parte integrante IL DIRIGENTE
Cristina Ioriatti RIFERIMENTO : 2020-S116-00160

Allegato parte integrante: SCHEMA DI CONVENZIONE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
N. DI RACCOLTA
N. PRATICA CONV
CONVENZIONE
per l'utilizzo presso la Provincia di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni formative paritarie, al fine di realizzare specifici percorsi ed attività innovative, ai sensi dellarticolo 84 comma 4, lettera e) della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino.
Tra le Parti:
(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:
- il sig. nato a il , che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di , in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;
(2) Listituzione formativa paritaria OPERA ARMIDA BARELLI, con sede in Rovereto, via Setaioli, n. 5, P.IVA e C.F. 00341350221 (iscritta al n. PAT192008BAR del Registro delle APSP in data 01 gennaio 2008),

rappresentata da:
- sig. , nato a il , che interviene e agisce nella sua qualità di Presidente della predetta Istituzione,
- in conformità alla determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. di data e del verbale di data del Consiglio Direttivo dellistituzione formativa paritaria Opera Armida Barelli, che hanno autorizzato la stipulazione della presente convenzione;
- visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL (DURC) richiesto dal Servizio contratti e centrale acquisti per la stipulazione della presente convenzione Num. prog. 7 di 14
premesso che:
- larticolo 84, comma 4, lettera e), della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, demanda alla Giunta provinciale la disciplina in merito allutilizzazione presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali e presso la Provincia di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni formative paritarie, al fine di realizzare specifici percorsi ed attività innovative;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1842 di data 5 agosto 2010 (che integra le disposizioni della deliberazione n. 1396 di data 12 giugno 2009) sono state definite le disposizioni in merito allutilizzo del personale dipendente delle Istituzioni formative paritarie, al fine della realizzazione di compiti istituzionali caratterizzati da profili di innovazione o di specificità afferenti in particolare il sistema educativo e formativo provinciale e di attuare lintegrazione delle politiche dellistruzione e della formazione con quelle del lavoro e della formazione per il lavoro, nonché con politiche dello sviluppo economico e sociale del territorio;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1842 del 2010 prevede che tale utilizzo sia regolato da unapposita convenzione che ne disciplina le modalità, la durata, i rapporti finanziari tra tutti i soggetti coinvolti;
- con ulteriori deliberazioni della Giunta provinciale n. 1462 del 31 agosto 2015 e da ultimo n. 478 di data 5 aprile 2019, è stata disciplinata la durata di detti utilizzi;
- vista lemergenza COVID-19 e il conseguente blocco di tutte le attività, si è dovuto riorganizzazione la programmazione delle attività previste per la revisione del Repertorio provinciale delle figure professionali dei percorsi di IeFP triennali, quadriennali e di quarto anno, e dei relativi piani di studio;
- visto limpegno del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, nello specifico dellUfficio pedagogico didattico formazione professionale, nellelaborazione dei Piani di studio provinciali dei percorsi di IeFP triennali, quadriennali e di quarto anno, secondo la metodologia definita con la collaborazione delle Istituzioni formative, relativi alle figure professionali provinciali del Repertorio della PAT, nonché nella messa in campo di attività di analisi, valutazione e monitoraggio per lattuazione dei piani di studio di istruzione e formazione professionale provinciali e di Istituto;
- in considerazione di quanto sopra esposto si ravvisa la necessità di avvalersi di personale qualificato con lutilizzo della docente Gloria Potrich, dipendente dellOpera Armida Barelli, mediante la stipula di una convenzione che determini, le mansioni e la durata;
Num. prog. 8 di 14
- con la determinazione del Dirigente del Servizio Scuola dellinfanzia, istruzione e formazione professionale n 141 di data 11 agosto 2010 è stata riconosciuta la parità formativa allIstituzione Formativa denominata Opera Armida Barelli;
- tra Provincia e Opera Armida Barelli è stato stipulato il contratto di servizio n. racc. 43900 di data 4 febbraio 2016, prorogato fino al 31 agosto 2020 per lanno formativo 2019/2020 con determinazione del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 118 di data 4 giugno 2019 e con scambio di corrispondenza di cui alle note prot. n. 0449262 di data 16 luglio 2019 e prot. n. 0480826 di data 1 agosto 2019;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1189 di data 7 agosto 2020 sono stati approvati sia lo schema di contratto di servizio per laffidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale sia il Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dalla.f. 2020/2021, che prevedono una durata biennale dei rapporti contrattuali con le istituzioni formative paritarie;
- la sopra richiamata deliberazione della Giunta provinciale n. 1189/2020 autorizza la sottoscrizione del nuovo contratto di servizio anche con lOpera Armida Barelli e autorizza con il primo settembre 2020 lavvio del nuovo anno formativo nonché di tutte le attività ad esso connesse, anche nelle more della sua sottoscrizione ;

- la Provincia provvederà al rimborso degli stipendi e delle altre competenze accessorie attraverso lassegnazione dei fondi sulla base del contratto di servizio e del Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1189 di data 7 agosto 2020 sopra richiamata; tutto ciò considerato, ai sensi dellart. 84, comma 4, lettera e) della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5; si stipula la seguente CONVENZIONE

ART. 1

1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata anche Provincia e lISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA OPERA ARMIDA BARELLI, di seguito denominata anche Ente Gestore per lo svolgimento di attività di competenza del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, di seguito denominato Servizio Formazione attivano, con riferimento alle attività

relative alla ridefinizione dei piani di studio in relazione allaggiornamento del Repertorio provinciale delle figure professionali di riferimento dei percorsi triennali e quadriennali di IeFP, nonché nella messa in campo di attività di analisi, valutazione e monitoraggio per lattuazione dei piani di studio di istruzione e formazione professionale provinciali e di Istituto, l'utilizzo della seguente dipendente presso il medesimo:

- insegnante Gloria Potrich, nata a Rovereto il 21 maggio 1966;

2. Compiti assegnati:

1) supporto nellelaborazione dei Piani di studio provinciali dei percorsi di IeFP triennali, quadriennali e di quarto anno, secondo la metodologia di cui alle vigenti disposizioni provinciali, relativi alle figure professionali di cui al nuovo Repertorio provinciale e nellaccompagnamento delle istituzioni formative nella programmazione dei piani di studio di istituto;

2) supporto alla definizione della metodologia e degli strumenti per la messa in campo di attività di analisi, valutazione e monitoraggio per lattuazione dei piani di studio di istruzione e formazione professionale provinciali e di Istituto.

ART. 2

1. La dipendente di cui all'art. 1 (uno) deve prestare la propria attività presso il Servizio Formazione al quale viene ad essere subordinata, con carico settimanale di 36 (trentasei) ore su 5 (cinque) giornate lavorative, con la distribuzione oraria in vigore per i dipendenti provinciali.

2. La dipendente in utilizzo sarà soggetta a rilevazione automatica delle presenze così come avviene per il resto del personale provinciale.

ART. 3

1. Durante il periodo di utilizzo la dipendente mantiene il rapporto di lavoro ed il conseguente trattamento economico in atto presso l'Ente Gestore di appartenenza, il quale continuerà ad erogare gli stipendi e le altre competenze accessorie. Detti costi verranno allo stesso Ente Gestore riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Trento sulla base del contratto di servizio e del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dalla.f. 2020/2021" per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 della L.P. 7.08.2006 n. 5 e dell art. 30 del D.P.P.

1.10.2008 n. 42-149/Leg. approvati con deliberazione della Giunta provinciale n 1189 del 7 agosto 2020 e, quindi a far data dal 1 settembre 2020, secondo quanto disposto dalla medesima deliberazione;

2. Il Dirigente del Servizio Formazione assegna alla dipendente le mansioni previste dallart. 1 (uno) della presente convenzione in coerenza con la categoria ed il livello di inquadramento professionale. Per il periodo di utilizzo la dipendente di cui allart. 1 (uno) è tenuta a chiedere l'autorizzazione al medesimo Dirigente presso il quale è attivato lutilizzo, per l'applicazione degli istituti di gestione previsti dal contratto di lavoro (lavoro straordinario, permessi retribuiti e non, ferie, malattia, visite mediche, ecc.) compatibilmente con le esigenze della Struttura medesima.

3. Il Servizio Formazione provvede quindi a comunicare all'Ente gestore ogni assenza effettuata dalla dipendente di cui allart. 1 (uno), le autorizzazioni a trasferte e/o missioni, nonché le ore di lavoro straordinario da attribuire alla dipendente per l'attività svolta, ai fini della determinazione del trattamento retributivo.

4. La dipendente di cui allart. 1 (uno) può fruire del servizio di mensa o del servizio alternativo mediante

buoni pasto fornito dalla Provincia in base alla normativa applicata ai dipendenti provinciali.
5. Il Dirigente del Servizio Formazione verifica il rispetto delle norme comportamentali da parte della dipendente di cui allart. 1 (uno), valutando la coerenza dei comportamenti assunti nel codice disciplinare previsto per i dipendenti provinciali.
6. Eventuali rilievi disciplinari nei confronti della dipendente di cui allart. 1 (uno), in quanto lesivi degli obblighi di cui alla presente convenzione, saranno comunicati all'Ente gestore per l'applicazione dei relativi provvedimenti disciplinari con le modalità previste dall'ordinamento dell'Ente di appartenenza.
7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 31, comma 2, del D.P.P. 1 ottobre 2008 n. 42-149/Leg, alla dipendente utilizzata dal Servizio Formazione non potrà essere riconosciuto un trattamento superiore a quello del corrispondente personale provinciale e comunque nei limiti previsti dal contratto di servizio stipulato tra la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO e lISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA OPERA ARMIDA BARELLI ai sensi del citato D.P.P. 1 ottobre 2008 n. 42-149/Leg. e dellart. 36 della L.P. 7 agosto 2006, n.5.
Num. prog. 11 di 14
ART. 4
1. La Provincia Autonoma di Trento si impegna a utilizzare la dipendente di cui allart. 1 (uno) nelle attività stabilite nella presente convenzione e coerenti con quelle indicate allo stesso art. 1 (uno).
ART. 5
1. Lutilizzo di cui alla presente convenzione ha validità a decorrere dal 1 settembre 2020 e termina il 31 agosto 2021, rinnovabile fino ai limiti consentiti dalla normativa vigente.
ART. 6
1. La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente e comunque in considerazione di intervenute modifiche normative inerenti i termini e le modalità di utilizzo del personale docente di cui allart. 84, comma 4), lettera e) della legge provinciale 7.08.2006, n. 5.
2. La presente convenzione potrà essere risolta altresì in considerazione di sopraggiunte imprevedibili motivazioni che impediscano o modifichino lutilizzo in atto (contenuto o oggetto della presente convenzione).
3. La presente convenzione potrà essere risolta inoltre in considerazione di gravi inadempimenti da parte della dipendente di cui allart. 1 (uno), verificati dal Dirigente del Servizio Formazione, anche con riferimento al rispetto delle norme comportamentali di cui al punto 5 (cinque) dellart. 3 (tre) della presente convenzione.
ART. 7
1. I costi relativi agli stipendi e alle altre competenze accessorie della retribuzione del personale in utilizzo, che continueranno ad essere erogate dallISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA OPERA ARMIDA BARELLI, saranno riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Trento come indicato dallart. 3 (tre) della presente convenzione.
ART. 8
1. LEnte Gestore, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dellart. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Num. prog. 12 di 14
Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo Ente Gestore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. LEnte Gestore, con riferimento alle attività oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dellart. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e lattività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3. A tal fine lEnte Gestore dà atto che lAmministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dellart. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. LEnte Gestore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nelle attività e funzioni svolte in adempimento della presente convenzione.

4. La Provincia, accertata la compatibilità dellobbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
5. La Provincia, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, del previgente Piano di Prevenzione della corruzione, ora corrispondente allart. 30 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 95 del 30 gennaio 2020, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
6. LEnte gestore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 9

1. Le Parti concordano che gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente sono a carico dell'Ente Gestore ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA OPERA ARMIDA BARELLI.

2. Le Parti dichiarano che la presente convenzione viene stipulata per l'attuazione di attività previste dagli atti di programmazione sottorichiamati, a loro volta attuativi degli obiettivi di sviluppo delineati dal Programma di sviluppo provinciale:
- dall'atto di programmazione dellofferta formativa della formazione professionale (l.p. 9/2015 art. 22), da ultimo approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1188 del 7 agosto 2020;
- dal Piano degli interventi di politica del lavoro (l.p. 19/1983) da ultimo approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 75 del 24 gennaio 2020.
3. La presente convenzione, attuando obiettivi definiti dagli atti di programmazione sopra richiamati, che corrispondono a "Programmi regionali di sviluppo", è da considerarsi esente da ogni tipo di imposta e tassa ai sensi dell'art. 5, comma 2 della Legge 845/1978.

ART. 10

Eventuali modifiche ed integrazioni alle disposizioni previste nella presente convenzione determinate da modifiche di legge o da accordi fra le parti possono essere apportate soltanto mediante atti aggiuntivi.
Redatto in due originali ad unico effetto, letto, accettato e sottoscritto.
Trento,
Ente Gestore OPERA ARMIDA BARELLI
Il Legale Rappresentante Trento,
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE, FORMAZIONE TERZIARIA E FUNZIONI DI SISTEMA

Il Dirigente